



Comune di Livorno

UNITA' ORGANIZZATIVA ENTRATE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2013

GUIDA PER IL CONTRIBUENTE

UNITÀ ORG.VA ENTRATE

Via Marradi, 118

57126 - LIVORNO

L'ufficio è aperto al pubblico:

il lunedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00

il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30

fax: 0586-211174

Sito Internet : <http://www.comune.livorno.it>

e-mail: tributi@comune.livorno.it

numero verde: 800 585678

ALIQUOTE I.M.U. PER L'ACCONTO DELL'ANNO 2013

(delibera C.C. n° 171 del 31/10/2012)

- **aliquota ordinaria del 9,6 per mille:** si applica per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica;
- **aliquota ridotta del 5,6 per mille** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze della stessa, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ATTENZIONE

Il pagamento dell'acconto è sospeso fino al 16 settembre per le seguenti fattispecie imponibili:

- Abitazione principale e relative pertinenze (**esclusi gli immobili classificati nelle categorie A1, A8 e A9**)
- Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa
- Immobili assegnati da Iacp, Ater ed altri enti di edilizia residenziale
- Immobili rurali
- Terreni agricoli

- **aliquota agevolata del 5,3 per mille** a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98) alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali, prevedendo altresì, che entro il termine perentorio del pagamento del saldo i contribuenti debbano presentare all'U.O. Entrate-Patrimonio apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell'aliquota agevolata del 5,3 per mille, come statuite dal presente provvedimento, o, in alternativa, copia del contratto di locazione agevolata;
- **aliquota ridotta del 2 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133;
- **aliquota del 10,6 per mille** per le aree fabbricabili e per le unità immobiliari ad uso abitativo non costituenti abitazione principale dei soggetti passivi dell'IMU;

Le aliquote devono essere applicate agli immobili in ragione dei mesi per i quali è durata la destinazione d'uso dell'immobile

La destinazione d'uso per almeno 15 giorni equivale alla destinazione d'uso per l'intero mese.

LE NOVITA' PER L'ANNO 2013

- 1) L'imposta dovuta in base alle aliquote deliberate deve essere corrisposta **interamente** al Comune utilizzando i codici tributo relativi (vedi tabella);
- 2) Soltanto per gli immobili di **categoria D** (esclusi i D10) deve essere calcolata la quota Stato (**codice tributo 3925**) applicando l'aliquota del 7,6‰; per tali immobili la quota Comune (**codice tributo 3930**) deve essere calcolata applicando la differenza tra l'aliquota del Comune (9,6‰) e l'aliquota dello Stato (7,6‰) **cioè il 2‰**;
- 3) Per il 2013 il moltiplicatore da utilizzare per calcolare il valore imponibile dei **fabbricati D** (esclusi i D5 per i quali il moltiplicatore rimane pari a 80) passa da 60 a **65**;
- 4) Il termine per la **presentazione della dichiarazione IMU** è stabilito nel 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto l'evento che deve essere dichiarato. Pertanto per tutti i casi in cui è dovuta la presentazione della dichiarazione IMU, avvenuti nel 2012, il termine è fissato nel 30 giugno 2013. Per tutti gli eventi da dichiarare che si verificheranno nel corso del 2013 il termine di presentazione della relativa dichiarazione è costituito dal 30 giugno 2014.
- 5) Le aliquote con cui calcolare l' IMU dell'anno 2013 possono essere modificate dal Comune con delibera del Consiglio Comunale da approvare entro il 30 settembre 2013 e da pubblicare sul sito del dipartimento delle Finanze (<http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm>) entro il 16 novembre 2013. Pertanto nel caso in cui ciò avvenga il contribuente in sede di versamento del saldo IMU (scadenza 16 dicembre 2013) dovrà provvedere a rideterminare l'imposta annua dovuta in base alle nuove aliquote deliberate ed ad effettuare il conguaglio tenendo conto dell'acconto già versato.

CHI PAGA L'I.M.U.

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari, ovvero come titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, obbligato al pagamento dell'imposta è il locatario.

Si ricorda che nel caso di concessione su aree demaniali obbligato al pagamento dell'imposta è il concessionario.

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile costituito:

- 1) da un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto;
- 2) dove il contribuente ed i componenti della propria famiglia hanno la residenza anagrafica e dimorano abitualmente;
- 3) nel caso in cui i componenti della famiglia abbiano residenza e dimora in più di un immobile, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano ad un solo immobile.

All'abitazione principale è equiparata l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Non costituisce abitazione principale l'unità immobiliare posseduta di cittadini italiani non residenti in Italia.

Il coniuge al quale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è assegnata la casa coniugale è equiparato al titolare di un diritto di abitazione sull'immobile ed è pertanto l'unico soggetto passivo dell'imposta.

COME, DOVE E QUANDO SI PAGA L'IMPOSTA

L'I.M.U. si paga per l'anno in corso, in due rate con scadenza rispettivamente 17 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo)

Il versamento dell'acconto per l'abitazione principale e relative pertinenze, è sospeso fino al 16 settembre 2013 **ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9.**

L'acconto è pari al 50% dell'imposta annua determinata applicando le aliquote deliberate dal Comune.

Il saldo è pari alla differenza tra l'imposta annua determinata applicando le aliquote deliberate per il 2013 ed eventualmente modificate dal Comune entro il 30 settembre 2013 o, in caso contrario, le aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2012, e quanto già versato con la rata di acconto.

ATTENZIONE:

il versamento per gli immobili di categoria D (esclusi i D10) deve essere diviso in due quote, quella comunale e quella statale. Per tali immobili siti nel territorio del Comune di Livorno, in sede di versamento dell'**acconto** la quota statale deve essere calcolata applicando l'aliquota del 7,6‰ (codice tributo 3925); la quota comunale deve essere calcolata applicando la differenza tra l'aliquota del Comune (9,6‰) e l'aliquota dello Stato (7,6‰) **cioè il 2‰** (codice tributo 3930).

Il versamento sia dell'acconto che del saldo si effettua utilizzando il modello F24 o, in alternativa un apposito bollettino postale da reperire presso gli sportelli delle agenzie postali.

Si ricorda che il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Gli Italiani residenti all'estero in alternativa al modello F24 possono effettuare il pagamento dell'IMU tramite bonifico bancario con le seguenti modalità:

per la quota riservata allo Stato degli immobili di categoria D:
effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT0260100003245348006108000.

per la quota del Comune
effettuare un bonifico utilizzando il codice IBAN IT63X0503413917000000000096 (codice BIC BAPPIT21T11)

CODICI DA UTILIZZARE PER IL MODELLO F24

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale	3912	-
Fabbricati rurali strumentali	3913	-
Terreni	3914	-
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati	3918	-
Fabbricati gruppo catastale D (esclusi D10)	3930	3925

DETRAZIONI D'IMPOSTA

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare **€ 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Nel caso di più contitolari la detrazione spetta, esclusivamente, a coloro che risiedono ed effettivamente dimorano nell'immobile e va suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi.

Ai fini della ripartizione della detrazione non conta la percentuale di possesso, ma, esclusivamente, il **numero dei contitolari** che utilizzano l'immobile come abitazione principale.

Anche per l'anno 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio fino al compimento del 26esimo anno di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00

RIDUZIONI D'IMPOSTA

1) FABBRICATI INAGIBILI

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria

manutenzione, così come definiti dall'art. 31 lettera a) e b) della Legge n. 457/78 e dal Regolamento Edilizio adottato con delibera di C.C. n. 44 del 24/3/98.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche:

- a)- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- b)- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c)- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

Non si ritengono inagibili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle sopracitate o fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.

Inoltre non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

L'inagibilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15. Tale dichiarazione deve essere presentata non appena sussiste la condizione di inagibilità (detta dichiarazione non esonera dall'obbligo di presentare denuncia di variazione).

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

2) FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

Per i fabbricati di interesse storico ed artistico l'imposta, calcolata sulla base della rendita catastale, è ridotta nella misura del 50%.

Per poter beneficiare di tale riduzione è necessario che l'immobile sia stato riconosciuto di interesse storico ed artistico dalla Sovrintendenza dei Beni storici ed artistici e che tale riconoscimento risulti da apposito decreto emesso dalla stessa, ai sensi del D. Lgs.vo 22/1/2004 n. 42

3) TERRENI AGRICOLI

Sono previste agevolazioni per i terreni condotti direttamente da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29/3/2004 n.99 e successive modificazioni, **iscritti nella previdenza agricola**

Le agevolazioni per i terreni sono così distribuite:

VALORE IMPONIBILE	RIDUZIONE D'IMPOSTA
fino a € 6.000,00	imposta non dovuta
oltre € 6.000,00 e fino a € 15.500,00	imposta ridotta del 70 per cento
oltre € 15.500,00 e fino a € 25.500,00	imposta ridotta del 50 per cento
oltre € 25.500,00 e fino a € 32.000,00	imposta ridotta del 25 per cento
oltre € 32.000,00	nessuna riduzione

CALCOLO DELL'IMPOSTA

ATTENZIONE

Le rendite risultanti agli atti catastali, sulle quali si effettua il calcolo dell'imposta devono essere rivalutate, nella seguente misura:

5 % per le rendite catastali relative alle unità immobiliari appartenenti a tutte le categorie catastali.

25 % per i redditi dominicali dei terreni che scontano l'imposta.

- L'imposta è calcolata applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata dal Comune
- il valore dell'immobile è pari alla rendita catastale od al reddito dominicale rivalutati x il moltiplicatore

moltiplicatori dei terreni

Terreni agricoli	135
Terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali	110

moltiplicatori dei fabbricati

A esclusi gli A10	160	A10 E D5	80
C2, C6 e C7	160	D esclusi i D5	65
B, C3, C4 e C5	140	C1	55

Per le aree fabbricabili il valore è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ogni anno.

IMPORTANTE: l'imposta calcolata deve essere moltiplicata per la quota di possesso.

Esempio: abitazione principale di categoria A/1 e r.c. pari a € 2340,00 , possesso 50%

con i due contitolari residenti con 1 figlio di età inferiore ai 26 anni, possesso per 12 mesi.

Acconto

codice tributo 3912: $(2.340 \times 1,05 \times 160 \times 5,6\% \times 50\%): 2 = € 62,50$ (detrazione) = € 488

Saldo

codice tributo 3912: $(2.340 \times 1,05 \times 160 \times 5,6\% \times 50\%): 2 = € 62,50$ (detrazione) = € 488

Esempio: abitazione a disposizione di categoria A/2 e r.c. pari a € 750,00 , possesso 50% per 12 mesi

Acconto:

codice tributo 3918 = $(750 \times 1,05 \times 160 \times 10,6\% \times 50\%): 2 = € 334$

Saldo:

codice tributo 3918 = $(750 \times 1,05 \times 160 \times 10,6\% \times 50\%): 2 = € 334$

Esempio: fabbricato di categoria D/8 e r.c. pari a € 1.500,00 , possesso 100% per 12 mesi

Acconto:

codice tributo 3930 = $(1.500 \times 1,05 \times 65 \times 2\%): 2 = € 102$

codice tributo 3925 = $(1.500 \times 1,05 \times 65 \times 7,6\%): 2 = € 389$

Saldo:

codice tributo 3930 = $(1.500 \times 1,05 \times 65 \times 2\%): 2 = € 102$

codice tributo 3925 = $(1.500 \times 1,05 \times 65 \times 7,6\%): 2 = € 389$

LA DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'I.C.I.;

Non è dovuta la dichiarazione nel caso di compilazione del modello unico informatico (M.U.I.);

Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, approvati con il D.M. 30/10/2012 del Ministero dell'Economia, sono scaricabili al seguente indirizzo: www.finanze.gov.it

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili oggetto della dichiarazione; se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere presentate tante dichiarazioni quanti sono i diversi comuni di ubicazione.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune, ufficio IMU, alternativamente tramite:

- consegna diretta all'ufficio IMU del Comune, che rilascerà apposita ricevuta;
- posta, in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU anno 2012;
- invio telematico con posta certificata.

SANZIONI

Chi omette o ritarda il versamento dell'imposta è soggetto alla sanzione amministrativa pari al **30 %** di ogni importo non versato.

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa **dal 100 al 200 %** del tributo dovuto con un **minimo di € 51**.

Se la dichiarazione o denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa **dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta**.

Si applica la sanzione amministrativa **da € 51 a € 258** per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Sulle somme dovute per imposta si applicano, per l'anno 2013 gli interessi moratori nella misura del **2,5% annuale** (tasso legale).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso di tardivo o omesso versamento dell'imposta alle scadenze stabilite o nel caso di infedele o omessa denuncia o dichiarazione IMU, è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il RAVVEDIMENTO OPEROSO. Si tratta di una procedura

che consente di sanare entro un determinato periodo di tempo, con interessi legali, e con una sanzione ridotta le violazioni di cui sopra. **Tale facoltà è consentita a condizione che la violazione non sia già stata constatata oppure non siano iniziati, verifiche o altre attività di accertamento.**

Il versamento, comprensivo dell'imposta dovuta, sanzioni e interessi, deve avvenire utilizzando il modello F24. Le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta utilizzando il relativo codice tributo.

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso il contribuente deve comunicare all'Unità Organizzativa Entrate l'eseguito pagamento, specificando la somma complessivamente versata e la suddivisione in tributo, interessi e sanzione, ed allegando fotocopia della ricevuta di versamento.

Al tutto vanno sommati gli interessi legali (**2,5%** dal 01/01/2012).

	Omesso, insufficiente o tardivo versamento	Rettifica di dichiarazione con conseguente insufficiente versamento	Omessa dichiarazione con omesso versamento	Omessa dichiarazione con versamento esatto
TERMINE "BREVE" ☐	0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno successivo alla scadenza di legge 3% del tributo non versato o versato tardivamente dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di legge		10% del tributo non versato, entro 90 giorni dalla scadenza di legge	1/10 di Euro 51,00 (€ 5,00) entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
TERMINE "LUNGO" ☐	3,75% del tributo non versato o versato tardivamente oltre i 30 giorni ed entro un anno dall'omissione o dall'errore	6,25% del tributo non versato, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello per il quale si intende procedere alla rettifica		